



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T - P. IVA: 01302980030

Liberalizzazioni, tariffe professionali e tariffa notarile

1. Premessa.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (in Suppl. ord. n. 18 alla G.U. n. 19 del 24.1.2012), in vigore dal 24 gennaio 2012, contiene alcune rilevanti disposizioni riguardanti le professioni regolamentate, alcune delle quali interessano specificamente l'attività notarile. Di seguito si riportano alcune note a prima lettura relative ad un profilo particolare, le tariffe professionali, avuto particolare riguardo alla tariffa notarile.

2. La nuova disciplina in materia di compenso del professionista.

Si riporta di seguito l'art. 9 del decreto:

“Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate.

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. *La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.*

6. *All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c) , il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

3. L'evoluzione normativa in materia di tariffe professionali.

L'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, *non aveva abrogato le tariffe professionali*, ma si era limitato ad abrogare (al comma 1, lett. a) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività “libero professionali” e intellettuali, “*l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime*”. La norma faceva infatti salve, al comma 2, “*le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti*”, stabilendo poi che il giudice doveva provvedere “*alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale*”.

Le tariffe professionali non erano state abrogate neanche dall'art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Quest'ultima si limitava a *delegare* il Governo ad emanare appositi regolamenti, con cui disciplinare il profilo in questione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: “*il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia*”.

Le tariffe professionali rimanevano quindi in vigore: ne veniva, soltanto, previsto – entro il 13 agosto 2012 – il ridimensionamento dell'ambito di applicazione, nei termini sopra descritti.

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, invece, esordisce disponendo, al comma 1, che “*sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*”, e stabilisce quindi che “*sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe di cui al comma 1*”. Al comma 2, stabilisce quindi che “*ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di*

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". Le tariffe professionali sono, pertanto, interamente e definitivamente abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (il riferimento – quanto alla liquidazione giudiziale dei compensi – ad emanandi "parametri" chiarisce, anche sul piano terminologico, che le previgenti tariffe non possono essere utilizzate neanche a tal fine). La *ratio* di tale abrogazione risulta evidente dalla relazione al decreto legge, che richiama a tal fine le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: si è inteso in tal modo favorire attraverso l'eliminazione dei limiti alla concorrenza la diminuzione del costo dei "servizi professionali", al fine di rilanciare la crescita economica. La finalità è raggiunta mediante l'abolizione integrale delle tariffe (non solo, quindi, delle tariffe minime, ma anche delle tariffe massime).

4. Coordinamento della novella con le previgenti disposizioni in materia di compenso dell'attività professionale.

Il sistema normativo oggi vigente si ricava dal confronto della nuova disciplina con le disposizioni codicistiche che disciplinano il compenso per l'attività libero professionale. Per effetto dell'abrogazione delle tariffe professionali, e della nuova regolamentazione contenuta nell'art. 9 in commento:

1) – il compenso per le prestazioni professionali *deve essere "pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale"*; inoltre, e *"in ogni caso"*, si precisa che *"la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"*. Quest'ultima disposizione va confrontata con quella contenuta nell'art. 2233, comma 2, del codice civile (*"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*): la norma codicistica è da intendersi tacitamente abrogata nella parte in cui fa riferimento al "decoro della professione". D'altra parte, il riferimento *"in ogni caso"* all'elemento della *"importanza dell'opera"* sembra limitare l'autonomia contrattuale delle parti del contratto d'opera professionale, e quindi la possibilità di pattuire un compenso "sproporzionato" a tale importanza (perché troppo basso, o al contrario troppo elevato), attribuendo un potere correttivo del giudice (non dissimile, a titolo esemplificativo, rispetto al potere spettante al giudice a norma dell'art. 1384 c.c.);

2) – la norma dispone, per un verso, che il compenso del professionista deve essere *"pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale"*, e per altro verso che la misura del compenso deve essere *"previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta"*: con ciò, evidentemente, recependo una prassi che vede il cliente aderire – il più delle volte – solo *"tacitamente"* al preventivo comunicatogli dal professionista (la prima versione, in bozza, della norma, richiedeva la *"pattuzione per iscritto"*, ora non più richiesta). Il preventivo scritto, invece, è obbligatorio solo quando richiesto dal cliente. Il preventivo (e la conseguente pattuizione) devono essere d'altra parte *"analitici"*: essi devono, infatti, indicare *"per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"*;

3) – in caso di mancata pattuizione preventiva del compenso professionale, e quando il relativo accordo non possa essere provato, soccorre la disciplina dell'art. 2233 c.c.: se il compenso non può essere determinato secondo gli usi (essendo venuto meno il riferimento alle tariffe), il compenso è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (parere di cui non è stata disposta l'abrogazione, a differenza di quanto disponeva la prima bozza del

decreto legge), tenuto conto in ogni caso dell'importanza dell'opera prestata. Ferma la responsabilità disciplinare del professionista che non abbia comunicato per iscritto il preventivo;

4) – sempre a norma dell'art. 9, “*Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico*”. E', pertanto, possibile che il “preventivo” consista unicamente in una indicazione generica dei possibili oneri ipotizzabili in base alla complessità dell'incarico, quando al momento del relativo conferimento non vi sono dati sufficienti a quantificarlo in modo esatto. E' ben possibile, quindi, che il preventivo venga comunicato indicando semplicemente dei dati orientativi, così come è possibile che vengano indicati un minimo ed un massimo entro cui il costo definitivo potrà oscillare;

5) – il professionista deve, infine, “*indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale*”. Si tratta, attualmente, di una dicitura del seguente tipo: “*Polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato con la Compagnia di assicurazioni Lloyd's, n. 1771506, in data 29 gennaio 2010, durata fino al giorno 1 febbraio 2013*”. Anche la violazione di quest'ultimo obbligo costituisce illecito disciplinare;

6) – rimangono in vigore le altre disposizioni in materia di compenso del professionista, contenute negli artt. 2234, 2235 e 2237 del codice civile.

5. Sulla perdurante vigenza della tariffa notarile.

La disciplina dettata dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012 differisce notevolmente rispetto a quella contenuta nelle prime bozze del decreto, nelle quali si prevedeva espressamente l'abrogazione di “*tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89*”, e con la quale veniva abrogato espressamente, tra l'altro, anche l'art. 74, comma 2, della medesima legge n. 89/1913, secondo il quale “*Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge*”. La ragione di tale previsione risiedeva, evidentemente, nella consapevolezza della “specialità” della figura del notaio, pubblico ufficiale avente uno *status* non paragonabile a quello dei “liberi” professionisti; ragioni di specialità che avevano indotto a ritenere che l'art. 2 del d.l. n. 223/2006 non avesse inciso sulla inderogabilità della tariffa notarile (per le argomentazioni in tal senso, v. PETRELLI, *Brevi note sull'inderogabilità della tariffa notarile dopo il d.l. n. 223/2006*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1611). Al contrario, l'eliminazione dei riferimenti espressi alla tariffa notarile potrebbe evidenziare la volontà del legislatore di non ricomprendere nell'abrogazione le norme che la riguardano. Il punto deve essere, però, maggiormente approfondito, valutando la portata della nuova disciplina alla luce dell'evoluzione normativa, e nel contempo inquadrandola nel sistema delle norme che disciplinano il compenso dei notai, ma anche la determinazione di alcuni tributi, che sono parametrati agli onorari dovuti ai notai in base alla tariffa notarile. Dal complesso di tali disposizioni si ricavano importanti ragioni sistematiche, le quali sembrano deporre per la perdurante vigenza della tariffa notarile.

Occorre partire dal disposto dell'art. 2230, comma 2, del codice civile, non abrogato dalla novella in commento, che fa “*salve le disposizioni delle leggi speciali*”. Il principio di specialità – canone interpretativo generale – mantiene in quest'ambito la propria vigenza, allorché sussistano interessi posteriori o comunque compatibili con la *ratio* della liberalizzazione. In questo senso, l'attenzione va posta innanzitutto sull'art.

74, comma 2, della legge notarile, che non è stato espressamente considerato dall'art. 9 del decreto (a differenza di quanto avveniva nella precedente bozza del decreto liberalizzazioni).

Va considerata, inoltre, la portata letterale dell'art. 9, comma 1, del decreto, che abroga "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico". Il notariato non è però, o quantomeno non è soltanto e prioritariamente, una "professione regolamentata". I notai sono piuttosto definiti dall'art. 1 della legge notarile quali "ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti". L'esercizio della pubblica funzione in regime di libera professione è strumentale al migliore e più efficiente esercizio di detta funzione, ed in tale logica di strumentalità devono essere quindi interpretate le norme in materia di libera professione (con il limite, quindi, della compatibilità con le esigenze primarie della detta pubblica funzione e dei principi, anche costituzionali, che la governano).

Il trattamento degli onorari dovuti ai notai è normativamente distinto ed autonomo rispetto a quello dei compensi dei liberi professionisti. Lo si può desumere dall'art. 2956 c.c., il cui n. 2 prevede la prescrizione breve di tre anni per il diritto "dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative", mentre il n. 3 contempla distintamente la prescrizione triennale del diritto "dei notai, per gli atti del loro ministero". La distinta considerazione delle due categorie di compensi ed onorari dimostra inequivocabilmente la loro differente natura giuridica.

Questo punto appare di importanza fondamentale. L'esistenza di un parametro tariffario a cui ancorare il costo del pubblico servizio, reso dal notaio, è imprescindibile per più ragioni.

Vi sono, innanzitutto, nella legge notarile, disposizioni il cui funzionamento – combinato con una completa liberalizzazione dei compensi del notaio – potrebbe provocare un vero e proprio "corto circuito". Il notaio non può, a norma dell'art. 27 della legge notarile, rifiutare il proprio ministero; contemporaneamente, però, l'art. 28, ultimo comma, della legge notarile dispone che "il notaio può recusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto". Allo stesso modo, posto che ai sensi dell'art. 78, comma 1, l. not., le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese, a norma dell'art. 78, comma 2, l. not., "Il notaio può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito". Disposizioni, queste, che rappresentano il necessario contraltare della responsabilità solidale del notaio per il pagamento delle imposte dovute per gli atti dallo stesso ricevuti o autenticati (cfr., tra gli altri, l'art. 57 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131). Occorre, ora, chiedersi cosa accadrebbe se il notaio fosse arbitro di proporre qualsivoglia compenso per le suddette attività, da svolgersi obbligatoriamente in qualità di pubblico ufficiale e pubblico depositario: egli potrebbe, evidentemente, sottrarsi legittimamente all'obbligo di prestare il proprio ministero, se fosse possibile addurre a propria giustificazione il mancato raggiungimento dell'accordo sul compenso (se il cliente rifiuta di pagare in anticipo la somma richiestagli), rendendo tra l'altro di fatto inapplicabile il procedimento regolato dagli artt. 743 e 745 c.p.c. Un *vulnus* alla pubblica funzione notarile che non è, evidentemente, immaginabile, e che può evitarsi unicamente se si ritiene tuttora in vigore l'art. 74, comma 2, l. not., che fa esclusivo riferimento alla tariffa quale parametro di determinazione del compenso dovuto al notaio.

Si aggiunga, a quanto sopra, una considerazione elementare. La solidarietà tra tutte le parti dell'atto, stabilita dall'art. 78, comma 1, l. not., in assenza della tariffa

implicherebbe la *necessità di pattuire il compenso con tutte le suddette parti* (e non soltanto con quella tenuta per legge o contratto al pagamento, ad esempio il compratore ex art. 1475 c.c.), non essendo possibile vincolare al pagamento di un compenso professionale, arbitrariamente pattuito con terzi, il sorgere di un'obbligazione solidale. Ma ciò non è evidentemente possibile, se non paralizzando la contrattazione, e lo svolgimento del ministero notarile.

Va, ancora considerato – ed è aspetto della massima importanza – il fatto che *la tariffa notarile non è applicata soltanto dai notai, ma anche da alcuni uffici della pubblica amministrazione*. A norma dell'art. 112 l. not., il conservatore dell'archivio notarile svolge alcune funzioni notarili (permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi; procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio). L'art. 111 l. not. dispone espressamente che il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio applicando la tariffa notarile. Poiché non è, evidentemente, pensabile che il conservatore dell'archivio “pattuisca” il compenso con il richiedente tali prestazioni, occorre giocoforza ritenere che *la tariffa notarile conserva la sua piena vigenza*.

Lo stesso dicasi per quanto concerne i *diritti dovuti agli Archivi di Stato, per il rilascio delle copie degli atti notarili presso di essi depositate*: a norma dell'art. 87 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, “*le copie degli atti notarili, in qualunque sezione si trovino collocate, saranno pagate secondo la tariffa in vigore per i notai*”. Disposizione, questa, che evidentemente non può non rimanere in vigore, per le medesime ragioni sopra esposte.

Gli onorari dovuti al notaio in base alla tariffa per gli atti originali (e non genericamente i “compensi” spettanti al notaio), da annotarsi nel repertorio notarile a norma dell'art. 62, comma 2, n. 7, della legge notarile, costituiscono, d'altra parte, il parametro sulla cui base sono calcolati alcuni tributi e contribuzioni, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

L'art. 93 della legge notarile dispone che per supplire alle spese dei consigli notarili distrettuali è imposta ai notai, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata (e quindi, come sopra detto, dagli onorari per gli atti originali stabiliti dalla tariffa), una tassa consiliare annua, secondo una tabella approvata annualmente dal collegio notarile. Anche il funzionamento dei consigli notarili diverrebbe impossibile, se si ritenesse che la tariffa notarile (e con essa la tassa consiliare annuale) sia stata abrogata.

Anche il funzionamento del Consiglio nazionale del Notariato dipende dai contributi versati dai notai in base ai suddetti onorari repertoriali, determinati dalla tariffa notarile. A norma dell'art. 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220, e dell'art. 15 del D.M. 27 novembre 2001, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso, in misura raggugliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Tutte le conclusioni sopra raggiunte – che sembrano deporre per la perdurante vigenza della tariffa notarile, a differenza delle altre tariffe professionali – si attagliano perfettamente alla natura pubblica del munus notarile. La prestazione del notaio non si esaurisce nel dar forma ad un negozio giuridico tra privati, ma – oltre a comprendere un'attività di certificazione efficace *erga omnes* – immette nella circolazione giuridica un “titolo”, produttivo di rilevanti effetti riguardo ai terzi, in particolare nelle ipotesi in

cui lo stesso è destinato all'iscrizione o trascrizione in pubblici registri ("esternalità", nel linguaggio dell'analisi economica del diritto), e si differenzia quindi, sotto tali decisivi profili, dalle prestazioni di altri professionisti. Il costo della prestazione notarile deve essere, pertanto, parametrato a tali risultati, non incidendo soltanto sulla posizione giuridica del cliente ma anche sull'interesse di terzi, e sull'interesse pubblico; ecco la ragione principale per la quale il costo della prestazione notarile deve essere determinato dallo Stato, a mezzo della tariffa notarile. D'altra parte, e specularmente a quanto sopra detto, l'art. 76 l. not. dispone quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese, e il notaio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate (oltre il risarcimento dei danni a norma di legge): il che dimostra ulteriormente come l'intera disciplina del compenso spettante al notaio dipenda e sia strettamente condizionata – in tutti i suoi aspetti, e non solamente ai fini della relativa quantificazione – dalla natura pubblica dell'ufficio notarile.

Si pongono d'altra parte, in relazione ai compensi connessi all'esercizio della pubblica funzione notarile, esigenze di *imparzialità*, e quindi di uniformità di trattamento a parità di prestazioni rese (fatte salve le differenti caratteristiche delle singole prestazioni); esigenze che stanno evidentemente alla base della disposizione contenuta nell'art. 80 della legge notarile, che sanziona disciplinarmente il notaio che percepisca compensi superiori a quelli stabiliti dalla tariffa notarile. Se è vero che il notaio è titolare di un pubblico ufficio, non possono non valere per le relative prestazioni le stesse ragioni che impediscono di "contrattare", ad esempio, il prezzo di un certificato richiesto ad un ufficio della pubblica amministrazione.

Si consideri, infine, un ultimo importante aspetto. Il legislatore, predeterminando l'importo degli onorari dovuti al notaio, ha spesso tenuto conto di particolari finalità sociali, operando riduzioni di onorari anche consistenti, che la giurisprudenza ha ritenuto conformi alla Costituzione, in quanto giustificate proprio dall'essere detti onorari il prezzo di un servizio pubblico (Corte Cost. 7 luglio 1964 n. 75, riportata in SERPI, *Il notariato nella giurisprudenza*, Padova 1972, p. 366 ss.; FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, III, Roma, 1977, p. 180 ss.; PETRELLI, *In tema di riduzione degli onorari notarili (parere pro veritate)*, in *Riv. not.*, 2006, p. 619 ss., ove un elenco delle più importanti riduzioni tariffarie). Non a caso tali riduzioni tariffarie non si rinvenivano in relazione a prestazioni "puramente professionali" degli altri prestatori d'opera intellettuale. In un ipotetico scenario in cui la tariffa notarile fosse abrogata, cadrebbero anche tali importanti riduzioni tariffarie (quali, per fare alcuni esempi, quella riguardante gli atti di acquisto di abitazioni da parte di persone fisiche, in caso di opzione per la tassazione su base catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005; quelle per la formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina; quella per i mutui fondiari e agrari, ex art. 39 del d. lgs. n. 385/1993). Con il risultato paradossale di consentire, in pratica, una *riduzione di compensi, nei confronti di un contraente "forte", o "abile nella contrattazione", maggiore rispetto a quella garantita ex lege dalle riduzioni tariffarie* volte ad agevolare soggetti "deboli". Il legislatore, attento in questa fase storica – più che in altre – all'equità sociale, non può certamente aver voluto tutto ciò.

Sembra pertanto che il legislatore – superata la prima idea, emersa nelle prime bozze, di agevolare la concorrenza tra notai mediante l'abolizione delle tariffe – abbia riconosciuto che *i principi fondanti della pubblica funzione notarile sono incompatibili con la deregolamentazione del relativo compenso*; ed ha, piuttosto, ritenuto di incrementare la "concorrenza nei distretti" con le norme contenute nell'art. 12 del D.L.

n. 1/2012 (incremento del numero dei notai; accelerazione dei concorsi; estensione della facoltà di stipula al distretto di corte d'appello). Con norme che, in altri termini, appaiono viceversa pienamente compatibili con detta pubblica funzione.

Per tutto quanto sopra detto, non sembra decisivo – ai fini in oggetto – l'inciso che demanda ad un emanando decreto interministeriale la previsione di “*parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe*”, prevedendo nel contempo che “*l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*”. La disposizione sembra ricomprendere, a prima vista, da un lato il contributo previdenziale che i notai versano alla Cassa Nazionale del Notariato¹, d'altro lato la tassa d'archivio². Peraltro, anche ove le contribuzioni a favore della Cassa del Notariato e la tassa d'archivio dovessero fondarsi per il futuro su nuovi parametri – in luogo della tariffa notarile – ciò non implicherebbe *sic et simpliciter* l'abrogazione di quest'ultima, sulla base di quanto sopra detto, ove si ravvisassero ragioni sistematiche di incompatibilità, come quelle sopra illustrate. A parte il fatto che anche per i contributi previdenziali e per la tassa d'archivio si porrebbe un problema di diritto transitorio (quali parametri adottare fino a quando quelli previsti dalla norma non saranno approvati dal Ministero), *se il legislatore volesse realmente abrogare la tariffa notarile dovrebbe considerare, infatti, anche le ulteriori ricadute ordinamentali sopra menzionate, e provvedere a sostituire la tariffa notarile anche – ad esempio – per quanto concerne le attività compiute dagli archivi di stato e gli archivi notarili, nonché ai fini della contribuzione a favore dei consigli notarili distrettuali ed al consiglio nazionale del notariato*. Il legislatore, inoltre, dovrebbe porsi – più in generale – il problema della compatibilità con gli artt. 27 e 28, ult. comma, l. not., e con l'intero ordinamento del notariato e la funzione pubblica del notaio, anche in relazione alla sorte delle agevolazioni e riduzioni tariffarie oggi esistenti.

In definitiva, l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, nella parte in cui prevede l'abrogazione delle tariffe delle “professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, appare incompatibile con la normativa “speciale”, costituita dall'ordinamento del notariato, che pertanto prevale quale legge speciale, a norma dell'art. 2230, comma 2, c.c. Si applicano, invece, anche ai notai le residue disposizioni dell'art. 9, ed in particolare – oltre a quelle sul tirocinio – quelle che impongono di consegnare al cliente, a richiesta, un preventivo scritto (per ragioni di trasparenza, come del resto già previsto dal vigente

¹ L'intero sistema previdenziale notarile è oggi fondato sulla contribuzione dei notai, parametrata agli onorari repertoriali determinati dalla tariffa. Ai sensi dell'art. 12 della legge 27 giugno 1991, n. 220, e dell'art. 15 del D.M. 27 novembre 2001, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari repertoriali mensili, il cui ammontare è aggiornato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, e che è versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori (salvo il disposto dell'art. 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dell'art. 16 del D.M. 27 novembre 2001, in caso di accertamento del valore dichiarato in atto ai fini dell'imposta di registro, che prevedono l'obbligo per gli uffici dell'agenzia delle entrate di ricalcolare la quota di onorario dovuta in dipendenza del maggior valore accertato – da determinarsi sempre sulla base della tariffa notarile – e di versarlo alla Cassa nazionale del Notariato).

² A norma dell'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, le parti a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà. L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi delle leggi in materia di imposta di registro, la tassa suddetta è liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto. Detta tassa d'archivio è oggi determinata dalle tabelle allegate al D.M. 27 novembre 2001, con cui è stata approvata la tariffa notarile.

codice deontologico notarile), e di indicare gli estremi dell'assicurazione per danni da responsabilità professionale.

D'altra parte, e per concludere, il riferimento che l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 effettua all'importanza dell'opera prestata dal professionista, e la limitazione che ciò determina all'autonomia delle parti del contratto d'opera professionale, non può non valere *a fortiori* per il notaio pubblico ufficiale, che l'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile continua a sanzionare quando egli "fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi". Riduzione che, per quanto sopra detto, non può che essere riferita agli onorari, diritti e compensi determinati dalla tariffa notarile.

Pertanto, riassuntivamente:

1) - a partire dal 24 gennaio 2012, ed almeno fino a quando non saranno stati approvati i parametri ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali alla Cassa del Notariato, e del calcolo della tassa d'archivio, rimangono certamente in vigore le norme della tariffa notarile che determinano gli onorari repertoriali (anche perché l'art. 9, comma 7, del D.L. n. 1/2012 dispone espressamente che "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica");

2) - rimangono certamente in vigore – senza limiti di tempo, salve future modifiche normative – le norme della tariffa notarile che determinano gli onorari repertoriali e gli onorari di copia, per quanto concerne i diritti da applicarsi da parte degli archivi notarili e degli archivi di stato, per i servizi ad essi richiesti;

3) – occorre comunque far riferimento ai suddetti onorari repertoriali per determinare la tassa consiliare annuale dovuta ai consigli notarili distrettuali, nonché i contributi periodici a favore del Consiglio nazionale del Notariato;

4) – i notai devono, di conseguenza, certamente continuare ad indicare nei repertori gli onorari relativi agli atti originali, sulla base delle previsioni della tariffa notarile approvata con D.M. 27 novembre 2001;

5) – una volta dimostrato senza margini di equivoco che ai fini di cui ai surriportati nn. 1-4 la tariffa notarile è tuttora in vigore, potrebbe forse ritenersi fondata l'idea di una sua abrogazione ai soli fini della determinazione del compenso complessivo del notaio: ai sensi, quindi non del comma 1, bensì unicamente del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 (disposizione, quest'ultima, che ha certamente una sua valenza autonoma rispetto a quella contenuta nel comma 1). Salvo il perdurante, grave dubbio sulla compatibilità con la pubblica funzione notarile di tale ipotetica abrogazione, soprattutto alla luce degli artt. 27, 28 e 78, nonché degli artt. 80 e 147 l. not.

Gaetano Petrelli